



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 321 della seduta del 8/8/2016.

Oggetto: Sperimentazione di modifiche al regime dei diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi del servizio ferroviario sulla rete nazionale (operatore: Trenitalia s.p.a.).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Roberto Musumanno
Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Domenico Pallaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.
Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

(timbro e firma)

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- **che** la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 67/2012 (abrogato dalla L.R. n. 35/2015), con deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 11/07/2013, ha approvato l'istituzione del diritto di esazione a bordo per i servizi ferroviari sulla rete ferroviaria statale (ex art. 9 del D.Lgs. 422/1997), affidati a Trenitalia s.p.a., prevedendo in sintesi:
 - a) stazioni di partenza nelle quali, per le ottime caratteristiche della rete di vendita a terra, il passeggero ha l'obbligo di dotarsi del titolo di viaggio a terra e non è consentito avvalersi del diritto di esazione a bordo;
 - b) stazioni di partenza nelle quali, per le insufficienti caratteristiche della rete di vendita a terra, al passeggero è consentito l'acquisto del titolo di viaggio a bordo senza alcuna maggiorazione;
 - c) stazioni di partenza nelle quali, per le caratteristiche intermedie della rete di vendita, al passeggero è consentito l'acquisto del titolo di viaggio a bordo con la maggiorazione di 5 euro, a titolo di diritto di esazione a bordo;
- **che** la Direzione Regionale di Trenitalia s.p.a., con propria nota prot. n. 29329 del 24.05.2016 (acquisita al prot. n. 249154 del 08.08.2016) ha comunicato l'intenzione di modificare la disciplina del diritto di esazione a bordo, facendo seguito a interlocuzioni con la Regione avviate nel mese di marzo 2016.

Visto:

- che la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, che ha abrogato il sopra citato art. 3 della L.R. n. 67/2012 n. 35, ha introdotto al comma 12 dell'articolo 18 una leggermente modificata disciplina del diritto di esazione, che prevede che:
 - eventuali diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi o di sistemi di bigliettazione elettronica;
 - l'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio;
- che le citate disposizioni legislative (L.R. 35/2015; art. 18, c. 1) demandano alla competenza della Giunta regionale la determinazione dell'importo di tali diritti aggiuntivi e delle condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono da considerarsi adeguati.

Considerato:

- **che** la nuova disciplina del diritto di esazione proposta dall'operatore Trenitalia s.p.a., nella sopra citata nota prot. 29329 del 24.05.2016, mantiene inalterato l'importo del diritto di esazione (pari a 5 euro) e si sostanzia nell'individuazione di due sole categorie di stazioni di partenza, che coincidono con le categorie di cui alle lettere a) e c) di cui alla sopra citata D.G.R. n. 262/2013 (sopra descritte), eliminando la categoria di cui alla lettera b), dove per le insufficienti caratteristiche della rete di vendita a terra, al passeggero era consentito l'acquisto del titolo di viaggio a bordo del mezzo senza alcuna maggiorazione;
- **che** con la sopra citata nota prot. 29329 del 24.05.2016, integrata con nota prot. 43679 del 05.08.2016 (acquisita al prot. n. 249167 del 08.08.2016), Trenitalia s.p.a. ha illustrato lo sviluppo dei canali di vendita, comunicando in particolare la presenza di:
 - 2.620 punti vendita terzi, con un consistente incremento rispetto ai 137 precedentemente presenti;
 - oltre 10 biglietterie attive presso le stazioni;
 - 32 emettitrici automatiche;
 - 220 agenzie di viaggio convenzionate;

- l'applicazione mobile "Trenitalia";
- il sito internet www.trenitalia.com.
- **che** è comunque opportuna una più puntuale valutazione della rete di vendita a terra, non basata esclusivamente sui valori complessivi sul territorio regionale, ma sulla capillarità della rete di vendita in tutti i Comuni e/o in prossimità di tutte le stazioni ferroviarie, al fine di valutare l'eventuale disagio arrecato all'utente dalle misure proposte;
- **che** la variazione della disciplina del diritto di esazione potrebbe contribuire alla lotta all'evasione, disincentivando l'ingresso dei viaggiatori non muniti di titolo di viaggio a bordo del treno;
- **che** in merito, con la sopra citata nota prot. 43679 del 05.08.2016, Trenitalia s.p.a. ha comunicato che il precedente regime alimentava il fenomeno dell'evasione, e che in particolare risultava che il numero di persone che dichiarano di essere salite dagli impianti con insufficienti caratteristiche della rete di vendita, poco frequentati, risulta a livello nazionale pari al 50% delle vendite a bordo;
- **che** la lotta all'evasione costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di questa Giunta regionale, poiché essa può contribuire alla crescita dei ricavi tariffari con conseguente minore necessità di compensazione dei servizi con i corrispettivi contrattuali a valere sulle esigue risorse finanziarie statali e regionali, e con più probabilità di raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore statale (art. 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.) che condizionano la distribuzione delle risorse finanziarie statali fra le regioni.

Ritenuto:

- **di** approvare sperimentalmente la sopra illustrata proposta di modifica del diritto di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi;
- **di** demandare al Dipartimento competente la produzione di una relazione più dettagliata sui canali di vendita dell'operatore Trenitalia s.p.a., nonché sull'esito della sperimentazione di cui al punto precedente;
- **di** rinviare all'esito delle valutazioni scaturenti dalla sperimentazione e dalla relazione di cui sopra le determinazioni conclusive di competenza di questo Organo sul regime dei diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi;
- **di** promuovere e precisare i contenuti di cui ai punti 3 e 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 11/07/2013, demandandone le conseguenti attività al Dipartimento competente.

Preso atto:

- **che** il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- **che** il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- **che** il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

SU PROPOSTA dell'assessore alle Infrastrutture, prof. Roberto Musmanno:

DELIBERA

1. Di approvare sperimentalmente le modifica del diritto di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi del servizio ferroviario sulla rete nazionale (operatore: Trenitalia s.p.a.), prevedendo quanto segue:

- I. il diritto di esazione a bordo del mezzo consiste in un sovrapprezzo pari a euro 5,00 (IVA inclusa), per gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio regolarmente convalidato, a condizione che avvisino il personale di bordo all'atto della salita;
- II. il sovrapprezzo di cui al punto I non è applicabile agli utenti saliti nelle stazioni dove, per le adeguate caratteristiche dei canali di vendita, il passeggero ha l'obbligo di dotarsi del titolo di viaggio prima di entrare a bordo del mezzo, essendo soggetto alle sanzioni di legge in caso contrario;
- III. le stazioni di cui al punto II devono essere dotate di servizi di biglietteria tradizionali, emettitrici automatiche, ed essere collocate all'interno o nell'immediata prossimità di una area urbana dove sono presenti più esercizi commerciali convenzionati per la vendita dei titoli di viaggio;
- IV. le stazioni di cui al punto II sono inizialmente individuate nelle seguenti: Castiglione Cosentino, Catanzaro Lido, Cosenza, Lamezia Terme C.le, Paola, Reggio Calabria C.le, Vibo-Pizzo, Villa S. Giovanni.;
- V. è demandato al Dipartimento competente l'eventuale espungimento dalla lista di cui al punto IV delle stazioni che non dovessero rispettare le condizioni di cui al punto III.

2. Di demandare al Dipartimento competente la produzione di una relazione più dettagliata sui canali di vendita dell'operatore Trenitalia s.p.a. nonché sull'esito della sperimentazione di cui al punto precedente.

3. Di rinviare all'esito delle valutazioni scaturenti dalla sperimentazione e dalla relazione di cui sopra le determinazioni conclusive sul regime diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi del servizio ferroviario sulla rete nazionale.

4. Di demandare al Dipartimento, in relazione a punti 3 e 4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 262/2013, citata nella narrativa del presente atto:


- la predisposizione entro 20 giorni di una proposta di Deliberazione che incentivi e consenta le forme di integrazione tariffaria fra i servizi su ferro e su gomma, prevedendo la possibilità della riduzione della tariffa integrata nei limiti del 50% delle aliquote fisse (non dipendenti dalla distanza) dell'importo del titolo di viaggio (così come fissato con Deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 25.10.2014), affinché l'utente possa essere soggetto al pagamento dell'equivalente di una sola aliquota fissa indipendentemente dal numero di vettori utilizzati;
- la valutazione dei maggiori ricavi tariffari di cui al punto 4 della D.G.R. n. 262 del 11.07.2013, tenendo nel dovuto conto la intervenuta riduzione dei servizi dal momento della stipula del contratto di servizio.

5. Di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Infrastrutture e all'operatore del servizio Trenitalia s.p.a.


6. Di **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

SEGREARIO

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante